

COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Registro Generale n. 13

ORDINANZA

DEL 19-06-2013

Ufficio: SINDACO

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DELLE PICCOLE MONGOLFIERE ALIMENTATE DA FIAMMA, COSIDDETTE "LANTERNE CINESI VOLANTI", NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE

IL SINDACO

Visto il potenziale pericolo per l'innesco di incendi rappresentato dall'uso di piccole mongolfiere alimentate da fiammelle, cosiddette lanterne cinesi volanti o khom fai, lanciate all'imbrunire per esaltare l'atmosfera dell'ambiente in occasione di feste private organizzate in ville ed edifici privati presenti sul territorio comunale;

Considerato che tali piccole mongolfiere, una volta in quota, anche in assenza di vento non sono più governabili e possono raggiungere facilmente appezzamenti boschivi, zone agricole o edifici privati, con l'elevato rischio di provocarne l'incendio, soprattutto nelle stagioni estive di particolare e persistente siccità;

Rilevato che l'imprevedibilità delle traiettorie assunte da dette lanterne non permette in alcun modo al responsabile del lancio la bonifica dei residui di combustione e/o l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi;

Stante, la presenza diffusa nel territorio di abitazioni residenziali private nonchè di aziende agricole che possono essere esposte a serio rischio e pericolo dal divampare di incendi, oltre ai danni ambientali che ne possono derivare;

Tenuto conto del pericolo determinato dagli imprevedibili spostamenti in aria delle mongolfiere in questione;

Ritenuto doveroso prevenire e contrastare i reali pericoli di incendi, che potrebbero essere determinati dall'utilizzo di tali piccole mongolfiere e tutelare pertanto l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 54, del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti motivati al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamati

- l'articolo 57 del Testo Unico delle Leggi di P.S.;
- l'articolo 703 commi 1 e 2 C.P.;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- gli articoli articolo 13 e 16 della Legge 689/1981;
- gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta "Norme in materia ambientale":

ORDINA

Il divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, per quanto sopra esposto di impiego delle piccole mongolfiere alimentate da fiamma, cosiddette lanterne cinesi o khom fai.

Verranno applicate le sanzioni penali ed amministrative previste dalla Legge, con possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione ai sensi dell'articolo 13 della Legge 689/81.

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno punite nei limiti edittali da € 25,00 a € 500,00 previsti dall'articolo 7 bis D.Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l'articolo 16 della Legge 689/81 come modificato dall'articolo 6 bis della Legge 125/2008.

DISPONE

che la presente ordinanza, dopo la sua pubblicazione, venga trasmessa alle forze dell'ordine competenti per territorio ed a chiunque spetti di farla osservare.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Veneto entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO
- Rag. Flavio Scaranto -